



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

DIV. IX

Prot. N. 9PS/90 461 /BIO-Q4
Allegati

14 MAG. 2001
Roma

Al. l'ENPAB
Via Icilio, 7
00153 ROMA
(Rif. nota n.1145/01/MC del 28.2.2001)

OGGETTO : Regime previdenziale dell'attività professionale del biologo svolta sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa

Con la nota che si riscontra, è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero sulla assoggettabilità a tutela previdenziale ENPAB dei compensi derivanti ai biologi che svolgono l'attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La richiesta nasce dall'esigenza di acquisire certezza in ordine al regime previdenziale da applicare tenuto conto che vengono avanzati dubbi, da parte di enti pubblici ovvero di committenza privata, sulla competenza dell'Ente ad assicurare la tutela previdenziale per le attività di che trattasi, anche in considerazione che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.34 della legge 21 novembre 2000, n.342, con effetto dal 1° gennaio 2001, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa sono stati qualificati redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente.

In proposito, questo Ministero rappresenta che, trattandosi nella fattispecie di esercizio di attività professionale, svolta da soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'Ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale ENPAB.

In ultimo, in ordine alla su richiamata disciplina fiscale dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dalla legge n.342, si precisa che la stessa, come, peraltro, affermato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, con propria risoluzione n.7-01047, approvata nella seduta del 20 febbraio u.s., non ha rilievo ai fini previdenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

EDS/ft